

## Regione Toscana - FSE + 2021-2027

**QUESITI POSTI DAI BENEFICIARI per l'attività 1.a.5 "Sostegno alle transizioni verso un'occupazione stabile e di qualità nei beni culturali, nelle arti contemporanee"- Bando approvato con decreto dirigenziale n. 28520 del 20-12-2024**

### **E NOSTRE RISPOSTE (in collaborazione con Autorità di Gestione FSE)**

**PREMESSA:** i progetti inerenti l'attività 1.a.5 sono finalizzati a una formazione teorica di tipo non formale, nonché alla produzione creativa e alla curatela nell'ambito delle discipline artistiche contemporanee. I progetti devono promuovere il radicamento del processo artistico-creativo e della curatela nel contesto socio-culturale della comunità territoriale di riferimento, valorizzando il talento culturale e creativo dei giovani artisti e delle giovani artiste, nonché dei curatori e delle curatrici, attraverso il *format* delle "Residenze d'artista". Ciascun progetto deve prevedere la realizzazione di n. 2 Residenze.

**1) Il networking e la capacità di costruzione di reti territoriali può essere comprovato attraverso lettere di adesione/sostegno al progetto da parte di soggetti pubblici e privati? Tali lettere devono essere a titolo gratuito?**

**RISPOSTA:** Per la costituzione di una eventuale ATS o altra forma di partenariato in qualità di beneficiario, è necessario fare riferimento all'Art. 4 *Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti dell'Avviso*.

Per quanto riguarda la capacità di attivare collaborazioni e di costruire una rete sul territorio di riferimento, si ricorda che tale specificità è oggetto di valutazione, pertanto, come da art. 11 dell'Avviso, "*dovrà essere chiaramente identificabile e quantificabile attraverso la descrizione delle attività individuate nella proposta progettuale*".

Le modalità attraverso le quali quantificare e dimostrare tale capacità sono a discrezione del beneficiario, ma devono essere attentamente definite nella descrizione delle attività individuate nella proposta progettuale, in particolare nei campi preposti dell'Allegato 3 dell'Avviso, Sezione B.2 "Descrizione del progetto".

**2) Quale documentazione per sicurezza degli spazi? Normativa per alloggi brevi?**

**RISPOSTA:** Il beneficiario deve avere la capacità di ospitare i destinatari della residenza in spazi a norma, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni nazionali in materia di sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro.

Il beneficiario è tenuto altresì ad assicurare i destinatari contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dai destinatari anche al di fuori della sede operativa della residenza, ma rientranti nel progetto.

In particolare, come da ALLEGATO 7 dell'Avviso, "Modello di convenzione", il beneficiario si impegna:

- a garantire l'idoneità di strutture, impianti e attrezzature, in caso di loro utilizzo, assumendone la completa responsabilità e trasmettendo apposita dichiarazione al Settore "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura". Ogni eventuale successiva variazione delle sedi deve essere preventivamente comunicata al Settore regionale competente, con allegata dichiarazione relativa alle nuove strutture, impianti ed attrezzature. A richiesta del Settore o dell'Ispettorato del Lavoro, dovranno essere esibiti i nulla-osta, permessi e autorizzazioni a corredo della dichiarazione dell'idoneità della struttura, degli impianti e delle attrezzature o in alternativa perizie asseverate da professionisti abilitati, attestanti la sussistenza dei sopra richiamati requisiti di idoneità, nonché copia dei contratti che ne autorizzano l'uso. Il Soggetto beneficiario è unico responsabile di qualsiasi danno o pregiudizio causato a terzi, derivante dalle sopra citate strutture, impianti e attrezzature;
- a stipulare, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, idonee assicurazioni finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento del Progetto, dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi (Responsabilità civile);
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella realizzazione del Progetto.

Si tenga infine presente che, come da Art. 13 dell'Avviso "Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato; modalità di erogazione del finanziamento", relativamente alla "Dichiarazione di idoneità per i locali adibiti alle attività di progetto", come previsto dalla DGR 610/2023 e smi, Allegato A - "Manuale per i Beneficiari", Paragrafo A.3 punto b) la comunicazione di idoneità dei locali in cui si svolgeranno tutte le attività previste dal progetto dovrà essere inoltrata da parte dell'Ente Capofila, per PEC, al Settore "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura" prima della stipula dell'atto di convenzione. Ai fini di tale comunicazione di idoneità si veda il Modello di "DICHIARAZIONE PER I LOCALI ADIBITI ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO" (Allegato 12 dell'Avviso).

**3) Il beneficiario può essere anche un'azienda agricola? Il luogo sarebbe una villa in Toscana parte dell'azienda agricola.**

RISPOSTA: Come da art. 3 dell'Avviso "Tipologie di interventi ammissibili", i beneficiari devono essere *"Soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro con sede legale e/o operativa in Toscana i quali abbiano la capacità di realizzare sul territorio regionale toscano un progetto di "Residenze d'artista" dedicato ad artisti, artiste e curatori, curatrici nell'ambito delle arti visive contemporanee"*; sempre nell'Avviso, art. 4 "Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti" è ribadito come i beneficiari debbano *"essere attivi nell'ambito delle arti visive contemporanee sul territorio regionale, promuovendo i linguaggi propri del contemporaneo, attraverso molteplici*

*codici espressivi, forme e modalità: pittura, scultura, fotografia, performance, installazioni, opere site specific, film, video, sound e new media art, elaborazioni digitali, design, grafica, azioni partecipative e relazionali” e come debbano altresì garantire la capacità “di sostenere la progettualità in termini di strutture, di servizi e di personale”.*

All’art. 4 sono riportate anche le tipologie di soggetti ammessi alla presentazione di progetti, **“a) un singolo soggetto** (ad esclusione delle persone fisiche); **b) un consorzio o fondazione** che si propone quale singolo soggetto beneficiario del progetto; **c) un’associazione temporanea di scopo (ATS) o altra forma di partenariato** già costituita o da costituirsi a finanziamento approvato attraverso apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata”.

Se l’azienda agricola non risponde ai requisiti di cui agli articoli sopra citati, non può essere ammissibile come beneficiario, ciò non toglie che possa essere il luogo all’interno del quale ospitare i destinatari e realizzare le residenze, attraverso il ricorso alla delega, laddove si configurasse delega di una determinata attività caratteristica, o come fornitore di una prestazione o fornitura che verrà rimborsata sulla base dei criteri di ammissibilità delle spese definiti nel manuale per i Beneficiari - Sezione B - Punto B.7 *“Disposizioni generali sulla documentazione di spesa”* (allegato A della DGR 610/2023).

#### **4) Le residenze possono essere diffuse? Possiamo prevedere che le attività siano realizzate su più territori? Possiamo utilizzare più edifici su più città?**

**RISPOSTA:** L’Avviso non pone divieti o limitazioni specifiche in tal senso. Fondamentale è che tutte le specifiche relative alle attività e agli spazi dedicati alla produzione e alla formazione, nonché al soggiorno dei destinatari, siano correttamente riportati nella proposta progettuale e rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente, tenendo conto dell’art. 9 dell’Avviso *“Definizioni e specifiche modalità attuative”*, punto 9.2 – *Altre modalità attuative* – lettera f), e avendo cura di valorizzare correttamente tutte le voci dedicate a questo argomento nel formulario, nel caso della fattispecie in particolare le voci: al punto B.2.3.2 *“Alloggi ad uso dei partecipanti”*; al punto B.2.4.2 *“Disseminazione”*; al punto B.2.5.2 *“Risorse strutturali da utilizzare per il progetto”*; e, entro la scheda di attività formativa, il punto C.2.2 *“Sede di svolgimento dell’attività formativa”*.

A tale proposito si invita inoltre a fare particolare attenzione a quanto indicato nell’Art. 2 *Finalità generali* dell’Avviso:

Le *“Residenze d’artista”* consentono ai destinatari di vivere, formarsi ed operare in ambienti nuovi, diversi dagli studi o spazi di lavoro abituali e permettono quindi ai destinatari di riflettere, osservare e lasciarsi contaminare dal luogo e dalla comunità che abita il territorio in cui le *“Residenze d’artista”* si realizzano, **nonché dalla comunità umana che prende parte alle *“Residenze d’artista”***.

#### **5) Una barca può essere uno spazio di residenza?**

**RISPOSTA:** Gli spazi individuati per le residenze, sia per le attività di formazione teorico-pratica di tipo non formale sia per l'alloggio dei destinatari, devono essere individuati dal beneficiario, tenendo conto di quanto previsto dall'Avviso e dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti, impegnati nella realizzazione del Progetto.

Tutti gli spazi previsti nell'ambito del progetto devono essere a norma, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni nazionali in materia di sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro.

In particolare il beneficiario è tenuto altresì ad assicurare i destinatari contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dai destinatari anche al di fuori della sede operativa della residenza, ma rientranti nel progetto.

In particolare, come da ALLEGATO 7 dell'Avviso, "Modello di convenzione", il beneficiario si impegna:

- a garantire l'idoneità di strutture, impianti e attrezzature, in caso di loro utilizzo, assumendone la completa responsabilità e trasmettendo apposita dichiarazione al Settore "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura". Ogni eventuale successiva variazione delle sedi deve essere preventivamente comunicata al Settore regionale competente, con allegata dichiarazione relativa alle nuove strutture, impianti ed attrezzature. A richiesta del Settore o dell'Ispettorato del Lavoro, dovranno essere esibiti i nulla-osta, permessi e autorizzazioni a corredo della dichiarazione dell'idoneità della struttura, degli impianti e delle attrezzature o in alternativa perizie asseverate da professionisti abilitati, attestanti la sussistenza dei sopra richiamati requisiti di idoneità, nonché copia dei contratti che ne autorizzano l'uso. Il Soggetto beneficiario è unico responsabile di qualsiasi danno o pregiudizio causato a terzi, derivante dalle sopra citate strutture, impianti e attrezzature;
- a stipulare, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, idonee assicurazioni finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento del Progetto, dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi (Responsabilità civile);
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella realizzazione del Progetto.

Si tenga infine presente che, come da Art. 13 dell'Avviso "Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato; modalità di erogazione del finanziamento", relativamente alla "Dichiarazione di idoneità per i locali adibiti alle attività di progetto", come previsto dalla DGR 610/2023 e s.m.i., Allegato A - "Manuale per i Beneficiari", Paragrafo A.3 punto b) la comunicazione di idoneità dei locali in cui si svolgeranno tutte le attività

previste dal progetto dovrà essere inoltrata da parte dell'Ente Capofila, per PEC, al Settore "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura" prima della stipula dell'atto di convenzione. Ai fini di tale comunicazione di idoneità si veda il Modello di "DICHIARAZIONE PER I LOCALI ADIBITI ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO" (Allegato 12 dell'Avviso).

**6) Rispetto ai soggetti destinatari, avete parlato di "soggetti che intendono avviare attività imprenditoriali" potreste chiarire meglio questo punto?**

**RISPOSTA:** Come da art. 3 dell'Avviso, "Tipologie di interventi ammissibili", i destinatari devono *"essere disoccupati, inoccupati, inattivi, occupati che intendono avviare un'attività imprenditoriale o di auto-impiego"*: la dicitura *"soggetti occupati che intendono avviare un'attività imprenditoriale"* fa quindi riferimento a persone che non svolgono già un'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, ma a persone che sono occupate in un lavoro di tipo dipendente.

**7) I costi per la sicurezza a cosa si riferiscono? Agli alloggi? Alle attività in laboratorio?**

**RISPOSTA:** Per costi della sicurezza si intendono tutti quei costi destinati ad ottemperare agli obblighi a carico del beneficiario, per assolvere alla normativa vigente sulla salute e la sicurezza nei luoghi di residenza, di lavoro, pubblici, di ristoro e adibiti alla formazione.

In particolare, come da ALLEGATO 7 dell'Avviso, "Modello di convenzione", il beneficiario si impegna:

- a garantire l'idoneità di strutture, impianti e attrezzature, in caso di loro utilizzo, assumendone la completa responsabilità e trasmettendo apposita dichiarazione al Settore "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura". Ogni eventuale successiva variazione delle sedi deve essere preventivamente comunicata al Settore regionale competente, con allegata dichiarazione relativa alle nuove strutture, impianti ed attrezzature. A richiesta del Settore o dell'Ispettorato del Lavoro, dovranno essere esibiti i nulla-osta, permessi e autorizzazioni a corredo della dichiarazione dell'idoneità della struttura, degli impianti e delle attrezzature o in alternativa perizie asseverate da professionisti abilitati, attestanti la sussistenza dei sopra richiamati requisiti di idoneità, nonché copia dei contratti che ne autorizzano l'uso. Il Soggetto beneficiario è unico responsabile di qualsiasi danno o pregiudizio causato a terzi, derivante dalle sopra citate strutture, impianti e attrezzature;
- a stipulare, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, idonee assicurazioni finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento del Progetto, dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi (Responsabilità civile);
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella realizzazione del Progetto.

Si tenga infine presente che, come da Art. 13 dell'Avviso "Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato; modalità di erogazione del finanziamento", relativamente alla "Dichiarazione di idoneità per i locali adibiti alle attività di progetto", come previsto dalla DGR 610/2023 e smi, Allegato A - "Manuale per i Beneficiari", Paragrafo A.3 punto b) la comunicazione di idoneità dei locali in cui si svolgeranno tutte le attività previste dal progetto dovrà essere inoltrata da parte dell'Ente Capofila, per PEC, al Settore "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura" prima della stipula dell'atto di convenzione. Ai fini di tale comunicazione di idoneità si veda il Modello di "DICHIAZIONE PER I LOCALI ADIBITI ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO" (Allegato 12 dell'Avviso).

Come da art. 9 dell'Avviso, punto 9.2 "Altre modalità attuative", lettera f) è a carico del beneficiario anche "provvedere per i destinatari alla copertura assicurativa I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro, nonché alla stipula di una specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile da valorizzare nel PED (*come da modello allegato 4 al presente Avviso*) alla voce "B.2.4.3 – assicurazione partecipanti -". Sempre il beneficiario dovrà indicare alla voce B.2.3.3 "Indumenti protettivi", Sezione B.2 – *Descrizione del progetto* -, gli indumenti protettivi che saranno forniti ai partecipanti, se necessari per la tipologia di attività prevista.

**8) Per lo spazio laboratorio ci si può avvalere di spazi attrezzati già presenti sul territorio?**

RISPOSTA: Sì, fermo restando che gli spazi e le attrezzature utilizzati devono essere tutti indicati nelle voci corrispondenti all'interno del formulario per la presentazione della proposta progettuale: nello specifico, il punto B.2.3.4 "Attrezzature didattiche"; B.2.5.2 "Risorse strutturali da utilizzare per il progetto"; C.2.5.4 "Organizzazione e logistica". In merito, come da Allegato 7, "Modello di Convenzione", il beneficiario deve altresì "garantire l'idoneità di strutture, impianti e attrezzature, in caso di loro utilizzo, assumendone la completa responsabilità e trasmettendo apposita dichiarazione al Settore "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura". Ogni eventuale successiva variazione delle sedi deve essere preventivamente comunicata al Settore regionale competente, con allegata dichiarazione relativa alle nuove strutture, impianti e attrezzature. A richiesta del Settore o dell'Ispettorato del Lavoro, dovranno essere esibiti i nulla-osta, permessi e autorizzazioni a corredo della dichiarazione dell'idoneità della struttura, degli impianti e delle attrezzature o in alternativa perizie asseverate da professionisti abilitati, attestanti la sussistenza dei sopra richiamati requisiti di idoneità, nonché copia dei contratti che ne autorizzano l'uso. Il Soggetto beneficiario è unico responsabile di qualsiasi danno o pregiudizio causato a terzi, derivante dalle sopra citate strutture, impianti e attrezzature".

In particolare, come da ALLEGATO 7 dell'Avviso, "Modello di convenzione", il beneficiario si impegna:

- a garantire l'idoneità di strutture, impianti e attrezzature, in caso di loro utilizzo, assumendone la completa responsabilità e trasmettendo apposita dichiarazione al Settore "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura". Ogni eventuale successiva variazione delle sedi deve essere preventivamente comunicata al Settore regionale competente, con allegata dichiarazione relativa alle nuove strutture, impianti ed attrezzature. A richiesta del Settore o dell'Ispettorato del Lavoro, dovranno essere esibiti i nulla-osta, permessi e autorizzazioni a corredo della dichiarazione dell'idoneità della struttura, degli impianti e delle attrezzature o in alternativa perizie asseverate da professionisti abilitati, attestanti la sussistenza dei sopra richiamati requisiti di idoneità, nonché copia dei contratti che ne autorizzano l'uso. Il Soggetto beneficiario è unico responsabile di qualsiasi danno o pregiudizio causato a terzi, derivante dalle sopra citate strutture, impianti e attrezzature;
- a stipulare, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, idonee assicurazioni finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento del Progetto, dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi (Responsabilità civile);
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella realizzazione del Progetto.

Si tenga infine presente che, come da Art. 13 dell'Avviso "Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato; modalità di erogazione del finanziamento", relativamente alla "Dichiarazione di idoneità per i locali adibiti alle attività di progetto", come previsto dalla DGR 610/2023 e s.m.i., Allegato A - "Manuale per i Beneficiari", Paragrafo A.3 punto b) la comunicazione di idoneità dei locali in cui si svolgeranno tutte le attività previste dal progetto dovrà essere inoltrata da parte dell'Ente Capofila, per PEC, al Settore "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura" prima della stipula dell'atto di convenzione. Ai fini di tale comunicazione di idoneità si veda il Modello di "DICHIAZIONE PER I LOCALI ADIBITI ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO" (Allegato 12 dell'Avviso).

**9) Sempre per quanto riguarda i destinatari si parla di giovani disoccupati, inattivi e non impegnati in percorsi di studio. Qualora, ad esempio, un giovane iscritto all'università (che non ha completato il percorso di studio) ma inoccupato fosse interessato a prendere parte al progetto, potrebbe farlo?**

**RISPOSTA:** Come da art. 3 dell'Avviso i DESTINATARI, i quali verranno selezionati dai beneficiari mediante avviso pubblico, dovranno:

- avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni;

- possedere un diploma di scuola secondaria superiore;
- essere disoccupati, inoccupati, inattivi, occupati che intendono avviare un'attività imprenditoriale o di auto-impiego;
- non essere impegnati in un percorso di studio e/o formazione.

Ne consegue che non possono essere iscritti all'Università o altro percorso di studi e/o formazione durante tutto il periodo di frequentazione del progetto "Residenze d'artista".

**10) Se una fondazione partecipa con un comune e altri partners, deve fare un ATS o va bene anche il consorzio? In questo ultimo caso va comunque formalizzata? Come?**

**RISPOSTA:** Come disciplinato dall'Avviso all'Art. 4 *Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti*, sono ammessi alla presentazione dei progetti i seguenti soggetti:

- a) un singolo soggetto (ad esclusione delle persone fisiche);
- b) un consorzio o fondazione che si propone quale singolo soggetto beneficiario del progetto;
- c) un'associazione temporanea di scopo (ATS) o altra forma di partenariato già costituita o da costituirsi a finanziamento approvato attraverso apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata. In quest'ultimo caso i soggetti attuatori devono dichiarare l'intenzione di costituire il partenariato ed indicare il capofila sin dal momento della presentazione del progetto, a cui conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza, incluso il mandato all'incasso della sovvenzione. La dichiarazione di intenti è necessaria anche nel caso di partenariato già costituito in cui non sia stato conferito potere di rappresentanza.

Il consorzio è istituito sulla base della stipula di un contratto, che deve avere necessariamente la forma scritta (a pena di nullità), approvato attraverso apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata e nel rispetto della normativa vigente che regola questa fattispecie di contratto.

**11) Ma anche il bando per i destinatari può essere fatto prima della firma (della Convenzione)?**

**RISPOSTA:** Per quanto riguarda il bando a evidenza pubblica per la selezione dei destinatari si veda l'Art. 9 dell'Avviso, *Definizioni e specifiche modalità attuative*, paragrafo 9.2 *Altre modalità attuative – lettera b)* "Segmentazione del progetto", in cui si specifica che "Le 2 residenze dovranno essere descritte nel 'Formulario di presentazione dei progetti FSE on line' (allegato 3) ciascuna attraverso una 'Scheda

attività'. A seguito del finanziamento il progetto sarà identificato con un Codice Unico di Progetto (CUP) e ciascuna residenza con una 'matricola attività'." In particolare, i progetti dovranno prevedere per ciascuna delle due residenze "una procedura di selezione dei destinatari tramite Avviso PUBBLICO aperto per almeno 30 giorni".

Per quanto riguarda i tempi di avvio del progetto si invita a leggere con attenzione il Manuale per i Beneficiari - Sezione A - Punto A.3 "Avvio del progetto" (allegato A della DGR 610/2023).

Al proposito, ricordiamo anche quanto specificato nell'Avviso all'Art. 13 *Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato; modalità di erogazione del finanziamento*, ovvero che la Convenzione (come da modello allegato 7 all'Avviso) tra Regione Toscana e beneficiario sarà stipulata entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURT.

Il beneficiario, ai sensi della DGR n. 610/2023 e ss.mm.ii., prima della stipula dell'atto di convenzione, provvede a:

- a) costituire il partenariato, se previsto nel progetto;
- b) individuare i locali e le attrezzature specifiche, se il progetto ne prevede l'utilizzo, e a dare le informazioni relative all'Amministrazione tramite apposita comunicazione; unitamente alla comunicazione, dovrà essere fornita una dichiarazione attestante la sussistenza dei nulla osta, permessi e autorizzazioni di impianti, locali ed attrezzature o, in mancanza, circa l'esistenza di perizie asseverate da professionisti abilitati, i quali ne attestano l'idoneità;
- c) esprimere la volontà di rinunciare all'anticipo, laddove sia previsto dall'Avviso pubblico.

**12) La sede dell'alloggio e della residenza operativa devono obbligatoriamente essere contigui?**

RISPOSTA: L'Avviso non pone divieti o limitazioni specifiche in tal senso.

**13) Se un soggetto beneficiario ha sede operativa in Toscana, ma sede legale a Milano, può partecipare al bando?**

RISPOSTA: Come da Art. 4 "Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti" dell'Avviso:

*L'azione fornisce un contributo finanziario ai beneficiari, soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro con sede legale e/o operativa in Toscana, che abbiano la capacità di realizzare sul territorio regionale toscano un progetto di "Residenze d'artista" dedicato ad artisti, artiste e curatori, curatrici nell'ambito delle arti visive contemporanee.*

**14) Come preventivare costi di materiali, attrezzature e licenze d'uso software prima che il progetto di ciascun artista sia definito?**

**RISPOSTA:** Ai fini della presentazione del progetto è richiesta la compilazione della “Scheda preventivo” (come da modello allegato 4 all’Avviso) presente sul Sistema Informativo della Regione Toscana, da compilare esclusivamente attraverso il “Formulario on line” come indicato all’Art. 7 dell’Avviso e nelle istruzioni di cui all’Allegato 2.

Si specifica che la Scheda preventivo riportata in formato excel per i progetti a tasso forfettario pari al 7% dei costi diretti, ha finalità esclusivamente illustrativa.

Si tenga presente che, come da Art. 13 *Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato; modalità di erogazione del finanziamento:*

L'erogazione del finanziamento pubblico avverrà, di norma, secondo le seguenti modalità:

A - Anticipo di una quota pari al 40% del costo complessivo del progetto all'avvio del progetto stesso, a seguito di domanda, quando sussistano tutte le seguenti condizioni:

- stipula della Convenzione con la Regione Toscana (come da modello allegato 7 al presente Avviso);

- stipula di polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipo del finanziamento pubblico approvato, solo se il beneficiario/capofila del progetto non è un Ente pubblico.

B - Successivi rimborsi, a seguito di domanda di rimborso (dichiarazione trimestrale della spesa), fino al 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto A, sulla base dei dati finanziari/di avanzamento delle attività inseriti in itinere nel Sistema Informativo.

**15) Se il soggetto beneficiario è un'associazione che si occupa di valorizzazione del territorio, può presentare un progetto anche se non ha competenze specifiche sull'arte contemporanea?**

**RISPOSTA:** Beneficiari sono soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro con sede in Toscana che abbiano la capacità di realizzare sul territorio regionale toscano un progetto di “Residenze d'artista” dedicato ad artisti, artiste e curatori, curatrici.

Se l'associazione che si occupa di valorizzazione del territorio non è un soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro non può essere ammissibile come beneficiario, tuttavia può essere coinvolta mediante il ricorso alla delega, laddove si configurasse delega di una determinata attività caratteristica, o come fornitore di una prestazione o fornitura che verrà rimborsata sulla base dei criteri di ammissibilità delle spese definiti nel manuale per i Beneficiari - Sezione B - Punto B.7 “*Disposizioni generali sulla documentazione di spesa*” (allegato A della DGR 610/2023).

**16) Si parla di una residenza "senza interruzioni", sono previste possibili fasi di residenza dislocate su più sedi?**

**RISPOSTA:** L'Avviso non pone divieti o limitazioni specifiche in tal senso.

**17) Se abbiamo due residenze alloggi per artisti dobbiamo garantire alloggio gratuito?**

**RISPOSTA:** L'alloggio dovrà essere obbligatoriamente fornito ai residenti in maniera gratuita. Le spese che i beneficiari sostengono per i partecipanti / destinatari possono essere valorizzate e rendicontabili nel PED alla voce: B 2.4 SPESE PER I PARTECIPANTI nello specifico la sottovoce B.2.4.8 "Alloggi partecipanti" riguarda l'alloggio.

**18) Le mostre sono una per residenza o una complessiva?**

**RISPOSTA:** Come da Art. 9 "*Definizioni e specifiche modalità attuative*" paragrafo 9.2 "*Altre modalità attuative*" lettera b):

#### **b) Segmentazione del progetto**

Le 2 residenze dovranno essere descritte nel "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line" (*allegato 3*) ciascuna attraverso una "Scheda attività".

A seguito del finanziamento il progetto sarà identificato con un Codice Unico di Progetto (CUP) e ciascuna residenza con una "matricola attività".

I progetti dovranno prevedere **per ciascuna delle due residenze:**

1) una procedura di selezione dei destinatari tramite Avviso PUBBLICO aperto per almeno 30 giorni;

2) un **percorso di formazione teorica di tipo non formale** (per un minimo di 120 ore fino ad un massimo di 240 ore) per tutti i partecipanti (artisti/artiste e curatori/curatrici) in modalità collettiva, che tenga conto delle seguenti aree di sapere:

- ricognizione storico-critica comparata dell'arte contemporanea fino ai giorni nostri;
- normativa sui beni culturali: norme nazionali, comunitarie, internazionali, i soggetti istituzionali pubblici e privati;
- il patrimonio culturale: tipologie e collocazioni, progettazione e comunicazione di itinerari culturali;
- progettazione ed organizzazione di eventi culturali (le diverse tipologie di eventi di interesse culturale - le tecniche di progettazione e di programmazione - la gestione di un evento - la capacità progettuale);
- comunicazione e progettazione culturale (la comunicazione come qualità intrinseca del prodotto culturale).

Tale percorso deve prevedere per i destinatari di:

- collaborare con docenti, specialiste/i, professioniste/i ed esperte/i del settore;
- interagire con artiste/i e professioniste/i del mondo dell'arte contemporanea italiane/i e internazionali;
- condurre ricerche e indagare un tema specifico, individuato dal beneficiario, usufruendo del supporto di una/un tutor dedicato;
- avere un confronto diretto con le realtà artigianali e le produzioni artistiche tipiche del territorio, immaginando un approccio di tipo sperimentale e laboratoriale, con il supporto di tutor, docenti e professionisti del settore, in linea con la progettualità presentata nell'ambito del progetto "Residenze d'artista" individuata e proposta dal beneficiario.

3) un **percorso di formazione pratico-esperienziale** che preveda le seguenti attività:

A.

**Per gli artisti e le artiste in residenza: la realizzazione di un'opera site specific** che nascerà dalla relazione, dall'analisi e dal confronto con le specificità e le peculiarità di un territorio della Toscana (Ad esempio: la storia, le influenze, l'artigianato, la comunità che lo abita ecc).

**Per i curatori e le curatrici in residenza: la curatela di una mostra finale** che sarà il risultato delle interazioni con le pratiche artistiche degli artisti e delle artiste in residenza.

B.

**Progettazione della mostra collettiva finale** che esporrà le pratiche artistiche e le azioni di curatela realizzate durante il progetto "Residenze d'artista".

C.

**Allestimento e inaugurazione della mostra collettiva finale**, la cui durata verrà decisa dal beneficiario entro l'arco di tempo stabilito per la durata totale della residenza. La mostra dovrà essere aperta al pubblico gratuitamente.

Durante il periodo di apertura della mostra, artisti/artiste e curatori/curatrici destinatari dovranno essere coinvolti in attività di restituzione, guida alla comprensione, laboratori per la fruizione del percorso espositivo da parte di pubblici diversificati.

D.

**Realizzazione di un catalogo digitale o cartaceo** come risultato finale del percorso di residenza e sintesi della mostra collettiva finale. Il catalogo dovrà essere reso disponibile gratuitamente durante la mostra collettiva finale e durante gli eventi pubblici di restituzione di ciascuna delle residenze del progetto.

E.

**Realizzazione di almeno un evento pubblico** di restituzione per ciascuna residenza del progetto.

Quindi una mostra conclusiva per ciascuna delle due residenze.

**19) Le due residenze si devono svolgere in periodi distinti e successivi o in parte possono essere anche in parallelo/overlapping?**

RISPOSTA: L'Avviso non pone divieti o limitazioni specifiche in tal senso.

Si invita a fare riferimento all'Art. 9 – paragrafo 9.2 - lettera a) dell'Avviso:

*Ciascun progetto dovrà articolarsi in n. 2 (due) residenze di una durata compresa tra 6 e 9 mesi ciascuna. Dall'avvio alla chiusura del progetto non potranno trascorrere più di 18 mesi.*

*Il format del progetto "Residenze d'artista" prevede che i destinatari vivano, si formino ed operino nel luogo individuato per la residenza per tutti i mesi previsti dal progetto "Residenze d'artista" consecutivamente e senza interruzioni.*

**20) Le tempistiche sono plausibilmente a settembre, se la graduatoria arriva entro 90 GG e la convenzione dopo altri 60. Quindi è inutile progettare attività prima di settembre 2025?**

RISPOSTA: Per quanto riguarda i tempi di avvio del progetto si invita a leggere con attenzione il Manuale per i Beneficiari - Sezione A - Punto A.3 "Avvio del progetto" (allegato A della DGR 610/2023), tenendo anche conto di quanto indicato nell'Avviso, in particolare all'Art. 9 – paragrafo 9.2 "Altre modalità attuative".

**21) Il progetto può essere un libro illustrato/fumetto che tratta ovviamente temi sulla Toscana?**

RISPOSTA: Come da art. 3 del presente Avviso, *Tipologie di interventi ammissibili*, per progetto è da intendersi il progetto "Residenze d'artista" che deve essere *"finalizzato alla realizzazione di n. 2 residenze che prevedano attività di: formazione teorica non formale, produzione creativa e curatela nell'ambito delle arti visive contemporanee, promuovendo un radicamento del processo artistico nel contesto socio-culturale della Regione Toscana"*. Nell'ambito di ciascuna residenza, come da Art. 9 – paragrafo 9.2, lettera b), *Segmentazione del progetto*, nell'economia del percorso di formazione pratico-esperienziale, è prevista infine la "Realizzazione di un catalogo digitale o cartaceo" che testimoni il "risultato finale del percorso di residenza e sintesi della mostra collettiva finale". Le forme di produzione del catalogo sono a discrezione del beneficiario.

**22) In caso di docenti residenti lontano, è possibile fare lezioni on line?**

RISPOSTA: L'Avviso non pone divieti o limitazioni specifiche in tal senso.

**23) Laddove un partner metta a disposizione un servizio direttamente presso la propria sede (es. alloggio partecipanti) come si può rendicontare tale mancato introito (costo camera/notte)?**

**RISPOSTA:** Il beneficiario deve obbligatoriamente garantire ai destinatari e a titolo gratuito alloggi adeguati alla realizzazione del progetto, così come indicato nell'Art. 9 – paragrafo 9.2 - lettera f) dell'Avviso, “Alloggi - spazi dedicati alla produzione – materiali e attrezzature – sicurezza”.

Se tali spazi sono già a disposizione del beneficiario significa che questa tipologia di spesa non viene sostenuta e quindi non è da imputare al progetto. Le spese di utenza (ad esempio energia elettrica, gas, acqua telefono, ecc.), comunque a carico del beneficiario, come da Sezione B – punto B.1.3 *La componente COSTI INDIRETTI*, di cui all'allegato A della DGR 610/2023), rientrano tra i costi delle attività generali del beneficiario e possono essere inserite all'interno del forfettario dei costi indiretti, fino a un totale pari al 7% dei costi diretti ammissibili.

**24) Il percorso di formazione può essere replicato per entrambe le residenze?**

**RISPOSTA:** L'Avviso non pone divieti o limitazioni specifiche in tal senso.

**25) È possibile miscelare il percorso di formazione tra le 2 residenze? Es: parte di formazione condivisa tra le 2 residenze di 150h + 30 ore specifiche per ciascuna residenza.**

**RISPOSTA:** Come da Art. 9 “*Definizioni e specifiche modalità attuative*” paragrafo 9.2 “*Altre modalità attuative*” lettera b):

I progetti dovranno prevedere per ciascuna delle due residenze:

1) una procedura di selezione dei destinatari tramite Avviso PUBBLICO aperto per almeno 30 giorni

2) un percorso di formazione teorica di tipo non formale (per un minimo di 120 ore fino ad un massimo di 240 ore) per tutti i partecipanti (artisti/artiste e curatori/curatrici) in modalità collettiva, che tenga conto delle seguenti aree di sapere:

- ricognizione storico-critica comparata dell'arte contemporanea fino ai giorni nostri;
- normativa sui beni culturali: norme nazionali, comunitarie, internazionali, i soggetti istituzionali pubblici e privati;
- il patrimonio culturale: tipologie e collocazioni, progettazione e comunicazione di itinerari culturali;
- progettazione ed organizzazione di eventi culturali (le diverse tipologie di eventi di interesse culturale - le tecniche di progettazione e di programmazione - la gestione di un evento - la capacità progettuale);
- comunicazione e progettazione culturale (la comunicazione come qualità intrinseca del prodotto culturale).

**26) Potete spiegare la differenza tra Tutor e Mentor?**

**RISPOSTA:** Con attività di mentoring si intende un processo formativo nel quale una persona, appunto il mentore, aiuta, segue, guida e promuove lo sviluppo personale e professionale di un'altra persona. Con attività di tutoring si intende una metodologia basata sull'approccio cooperativo all'apprendimento. Il tutor è pensato come facilitatore nella comunicazione e nell'apprendimento, nonché colui/colei che si occupa dell'organizzazione di momenti di ascolto individuale e/o collettivi e del supporto ai destinatari durante tutte le attività di progetto.

Si faccia inoltre riferimento al Manuale per i Beneficiari - Sezione B - Punto B.8 *“Criteri di ammissibilità e documentazione dei costi relativi alle risorse professionali”*

**27) Le due residenze programmate con ciascuna 5 destinatari, nelle 120 ore min. di formazione possono essere riuniti nella solita classe in forma collettiva riguardando entrambi la ceramica?**

**RISPOSTA:** Le due residenze possono riguardare entrambe la ceramica e la parte di percorso di formazione teorica di tipo non formale deve svolgersi in modalità collettiva. Come da Art. 9 dell'Avviso, la parte di formazione teorica di tipo non formale deve però essere prevista per ciascuna delle due residenze: pertanto, nel caso di due residenze da 5 destinatari ciascuna, i 10 destinatari non possono essere riuniti in un'unica classe.

**28) Un'associazione culturale non iscritta al REA può presentare la domanda per il bando? Ed eventualmente avendo come codice ateco il 94.99.20 che non rientra tra i codici con attività economica che può fare richiesta del numero REA come potrebbe procedere?**

**RISPOSTA:** Non è necessario che il beneficiario sia iscritto al REA. Come da art. 4 dell' Avviso - Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti - i beneficiari ammessi alla presentazione di proposte devono essere *“soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro con sede legale e/o operativa in Toscana, che abbiano la capacità di realizzare sul territorio regionale toscano un progetto di “Residenze d’artista” dedicato ad artisti, artiste e curatori, curatrici”*. Al medesimo articolo si specifica come tali soggetti debbano altresì *“avere la capacità di sostenere la progettualità in termini di strutture, di servizi e di personale e svolgere attività di: formazione teorico-pratica di tipo non formale; mentoring; tutoring; ospitalità”* nello specifico, nell'ambito delle arti contemporanee.

Aldilà del codice Ateco che identifica l'attività (comunque, per quanto riguarda il 94.99.20, *“Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby”*, in linea generale compatibile), essenziale è che il beneficiario sia in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'avviso, in particolare quelli elencati all'articolo citato.

**29) Se partecipiamo al Bando residenza d'artista come associazione no profit dovremmo firmare una fideiussione come garanzia riguardo ai pagamenti da effettuare fino a 170.000 euro (costo minimo di un progetto)?**

**RISPOSTA:** A tale proposito si prega di fare riferimento all'Art. 13 dell'Avviso "Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato; modalità di erogazione del finanziamento" nel quale è indicato: "[...]L'erogazione del finanziamento pubblico avverrà, di norma, secondo le seguenti modalità:

A - Anticipo di una quota pari al 40% del costo complessivo del progetto all'avvio del progetto stesso, a seguito di domanda, quando sussistano tutte le seguenti condizioni:

- stipula della Convenzione con la Regione Toscana (come da modello allegato 7 al presente Avviso);
- stipula di polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipo del finanziamento pubblico approvato, solo se il beneficiario/capofila del progetto non è un Ente pubblico".

Pertanto la garanzia fideiussoria, di uguale importo all'anticipo richiesto ovvero il 40% del costo del progetto presentato e finanziato, è da stipularsi soltanto nel caso di richiesta e a garanzia del medesimo.

**30) Se non abbiamo fondi fino a 170.000 euro come possiamo procedere?**

**RISPOSTA:** Nello specifico 170.000 euro corrisponde al costo minimo preventivato del progetto proposto, non si tratta di spese da sostenere in anticipo.

**31) Richiedendo un anticipo fino al 40% nell'eventualità che il progetto sia accolto, dovremo poi provvedere ai pagamenti per il restante 60% senza poter richiedere altri anticipi?**

**RISPOSTA:** Occorre fare riferimento all'Art. 13 dell'Avviso "Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato; modalità di erogazione del finanziamento" nel quale è dettagliata la modalità di erogazione del contributo ed in particolare alle lettere B e C:

B - Successivi rimborsi, a seguito di domanda di rimborso (dichiarazione trimestrale della spesa), fino al 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto A, sulla base dei dati finanziari/di avanzamento delle attività inseriti in itinere nel Sistema Informativo.

C - Saldo, a seguito di:

- comunicazione di conclusione del progetto da parte del beneficiario;
- presentazione del rendiconto da parte del beneficiario;
- inserimento sul Sistema Informativo, da parte del beneficiario, dei dati fisici e finanziari di chiusura del progetto;
- controllo del rendiconto da parte del Settore "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura".

Pertanto, se richiesto e concesso, il 40% d'anticipo è necessario per sostenere in prima istanza le spese che verranno comunque rimborsate trimestralmente a seguito di rendicontazione.

**32) Solo dopo la rendicontazione sarà possibile ottenere il rimborso relativo al 60% delle spese relative al progetto?**

**RISPOSTA:** Occorre far riferimento alle modalità di rimborso di cui alle lettere B e C dell'Art. 13 dell'Avviso *“Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato; modalità di erogazione del finanziamento”* tenendo conto di quanto riportato alla risposta di cui sopra, al quesito 31.

**33) Un'accademia, pubblica o privata, potrebbe essere capofila del progetto o solo sostenitrice, garantendo una parte dei fondi oppure può essere inserita nel progetto solo per consulenza e operatori richiesti per il percorso formativo?**

**RISPOSTA:** Le Accademie pubbliche o private senza scopo di lucro rientrano tra le categorie di soggetti ammessi; il ruolo assunto, ovvero di capofila o partner in una rete di soggetti attuatori oppure di sostenitore di un progetto, dipende dalle scelte operative attuate; l'Avviso non pone limiti in tal senso.

**34) Chiediamo se come associazione no profit, partecipando al bando Residenza d'artista come sostenitori o partner possiamo ricevere parte dei fondi come pagamento se ci occupiamo del coordinamento, della ricerca di operatori, dei laboratori e di alloggiare artisti in residenza nel caso che il progetto venga accolto.**

**RISPOSTA:** All'art. 4 dell'Avviso *“Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti”* vengono definiti i soggetti che possono presentare il progetto. La domanda come posta pare fare riferimento alla tipologia soggettiva prevista alla lettera c) ovvero ad un'associazione temporanea di scopo (ATS) o altra forma di partenariato:

In particolare, sono ammessi alla presentazione dei progetti i seguenti soggetti:

a) un singolo soggetto (ad esclusione delle persone fisiche);

b) un consorzio o fondazione che si propone quale singolo soggetto beneficiario del progetto;

c) un'associazione temporanea di scopo (ATS) o altra forma di partenariato già costituita o da costituirsi a finanziamento approvato attraverso apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata. In quest'ultimo caso i soggetti attuatori devono dichiarare l'intenzione di costituire il partenariato ed indicare il capofila sin dal momento della presentazione del progetto, a cui conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza, incluso il mandato all'incasso della sovvenzione. La dichiarazione di intenti è necessaria anche nel caso di partenariato già costituito in cui non sia stato conferito potere di rappresentanza.

In ogni caso l'erogazione del finanziamento avviene da parte dell'Amministrazione esclusivamente al soggetto capofila nel caso di un ATS o rete di partenariato, al quale i soggetti attuatori abbiano conferito appunto mandato all'incasso del contributo medesimo.

Sempre ai sensi dell'art. 4 citato, ogni soggetto può presentare, in forma singola o associata, un solo progetto o partecipare in partenariato alla presentazione di un solo progetto.

Tuttavia, è concessa la possibilità di partecipare come “sostenitori” a più progetti, da intendersi come forma di collaborazione priva di rimborso spese sul progetto.

**35) Gradiremmo sapere informazioni più precise riguardo alla distinzione tra sostenitori e partner.**

**RISPOSTA:** Per “sostenitori”, si intende quei soggetti che partecipano alla realizzazione del progetto senza ricevere rimborso alcuno per eventuali spese sostenute. A tale proposito si faccia riferimento all'Art. 4 dell'Avviso – *Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti* -, che riporta: “Ogni soggetto può presentare, in forma singola o associata, un solo progetto o partecipare in partenariato alla presentazione di un solo progetto. Tuttavia, è concessa la possibilità di partecipare come “sostenitori” a più progetti, da intendersi come forma di collaborazione priva di rimborso spese sul progetto.”

Diversamente, i partner progettuali sono quei soggetti che giuridicamente compongono un ATS o rete di partenariato formalmente costituita, o da costituirsi, e che collettivamente diano apposito (speciale) mandato ad un soggetto capofila a rappresentarli e a incassare il contributo regionale eventualmente assegnato. Si ribadisce che l'Amministrazione eroga il contributo esclusivamente al soggetto capofila, il quale avrà l'onere a sua volta di rimborsare le spese sostenute dai singoli componenti il partenariato, senza nessuna pretesa da parte di questi nei confronti dell'Amministrazione. Anche a tale proposito si veda l'Art. 4 dell'Avviso - *Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti*.

**36) Parlando con il nostro Comune e con l'Assessorato alla cultura abbiamo richiesto se potesse diventare capofila del progetto relativo all'avviso Residenza d'artista e se, come associazione no profit, potremmo partecipare come sostenitori per ricevere parte dei fondi come pagamento se ci occupiamo del coordinamento, della ricerca di operatori, dei laboratori e di alloggiare artisti in residenza nel caso che il progetto venga accolto.**

**RISPOSTA:** il Comune è soggetto pubblico che è ammesso alla presentazione di un progetto, il ruolo assunto, ovvero di capofila o partner in una rete formalizzata di soggetti attuatori oppure di sostenitore di un progetto, dipende dalle scelte operative attuate; l'Avviso non pone limiti in tal senso.

**37) Riguardo la formazione teorica di tipo non formale, è possibile costituire dei partenariati con associazioni che permettano un focus specifico su alcuni campi disciplinari? (ad esempio, volendo proporre un approfondimento pratico - teorico sulla performance, coinvolgere un'associazione/istituzione che "curi" una sezione specifica, invece di coinvolgere i singoli professionisti?)**

**RISPOSTA:** Una cosa è il partenariato come soggetto giuridico ammesso alla presentazione dei progetti che, come da Art. 4 dell'Avviso “*Soggetti ammessi alla*

*presentazione dei progetti”, prevede che tra i beneficiari ammessi ci possa essere anche:*

*c) un’associazione temporanea di scopo (ATS) o altra forma di partenariato già costituita o da costituirsi a finanziamento approvato attraverso apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata. In quest’ultimo caso i soggetti attuatori devono dichiarare l’intenzione di costituire il partenariato ed indicare il capofila sin dal momento della presentazione del progetto, a cui conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza, incluso il mandato all’incasso della sovvenzione. La dichiarazione di intenti è necessaria anche nel caso di partenariato già costituito in cui non sia stato conferito potere di rappresentanza.*

Quindi sì, è possibile costruire il partenariato con associazioni che presentano specifiche peculiarità in un ambito che si intende approfondire entro la progettazione presentata.

Altra questione è invece la delega a terzi o il conferimento di un incarico che, sempre nell’Art. 4 dell’Avviso “*Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti*”, prevede che:

*L’eventuale necessità di delega a terzi (diversi da persone fisiche) di una determinata attività caratteristica (progettazione, docenza, orientamento) o parte di essa deve essere espressamente prevista e motivata nel progetto e la sua ammissibilità, ai sensi della DGR n. 610/2023 e ss.mm.ii., deve essere valutata dal Settore “Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura”.*

*La delega può essere autorizzata solo nei casi in cui si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta, aventi carattere di occasionalità, non reperibili con singolo incarico a persona fisica.*

*Sono delegabili le attività di progettazione, docenza e orientamento.*

*NON sono delegabili le attività di direzione, coordinamento, gestione amministrativa, tutoraggio che pertanto il beneficiario deve gestire in proprio (attraverso personale dipendente o collaboratori esterni - persone fisiche).*

Quindi, a prescindere dal partenariato che si è costituito per la presentazione del progetto, la docenza è tra le attività delegabili a soggetti terzi (diversi da persone fisiche).

**38) Sempre riguardo alla formazione, sono possibili partenariati dello stesso genere con Università o Accademie?**

RISPOSTA: Sì, il partenariato può essere costituito con Università e/o Accademie se questi ultimi rispettano i requisiti previsti dall'Art. 4 "*Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti*" dell'Avviso: "L'azione fornisce un contributo finanziario ai beneficiari, soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro con sede legale e/o operativa in Toscana, che abbiano la capacità di realizzare sul territorio regionale toscano un progetto di "Residenze d'artista" dedicato ad artisti, artiste e curatori, curatrici".

**39) Fermo restando che i destinatari svolgeranno un periodo di residenza collettiva per la parte di formazione teorica è possibile pensare di dividere il gruppo per una parte della residenza da svolgersi in luoghi diversi, sede dei partner di progetto, che approfondiscano diverse ricerche e interessi?**

RISPOSTA: L'Avviso non pone divieti o limitazioni specifiche in tal senso.

Fondamentale è che tutte le specifiche relative alle attività e agli spazi dedicati alla produzione e alla formazione, nonché al soggiorno dei destinatari, siano correttamente riportati nella proposta progettuale e rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente, tenendo conto dell'art. 9 dell'Avviso "*Definizioni e specifiche modalità attuative*", punto 9.2 –*Altre modalità attuative*– lettera f), e avendo cura di valorizzare correttamente tutte le voci dedicate a questo argomento nel formulario, nel caso della fattispecie in particolare le voci: al punto B.2.3.2 "*Alloggi ad uso dei partecipanti*"; al punto B.2.4.2 "*Disseminazione*"; al punto B.2.5.2 "*Risorse strutturali da utilizzare per il progetto*"; e, entro la scheda di attività formativa, il punto C.2.2 "*Sede di svolgimento dell'attività formativa*".

A tale proposito si invita inoltre a fare particolare attenzione a quanto indicato nell'Art. 2 "*Finalità generali*" dell'Avviso che specifica: *Le "Residenze d'artista" consentono ai destinatari di vivere, formarsi ed operare in ambienti nuovi, diversi dagli studi o spazi di lavoro abituali e permettono quindi ai destinatari di riflettere, osservare e lasciarsi contaminare dal luogo e dalla comunità che abita il territorio in cui le "Residenze d'artista" si realizzano, nonché dalla comunità umana che prende parte alle "Residenze d'artista".*

**40) Chiediamo se possiamo partecipare 1) ad un progetto come partner con possibilità di rimborso spese e 2) ad un progetto come sostenitore, senza rimborso spese.**

RISPOSTA: Come da Art. 4 "*Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti*" dell'Avviso:

“Ogni soggetto può presentare, in forma singola o associata, un solo progetto o partecipare in partenariato alla presentazione di un solo progetto. Tuttavia, è concessa la possibilità di partecipare come “sostenitori” a più progetti, da intendersi come forma di collaborazione priva di rimborso spese sul progetto”.